

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea



STATUTO ISRT (2026)

Art. 1

L'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea (ISRT) è un'Associazione di Promozione Sociale (APS) che ha sede in Firenze all'indirizzo indicato nel Registro del Terzo Settore ed è associato all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Ha durata illimitata.

Art. 2

1. L'Istituto promuove attività di studio, ricerca e divulgazione relative alla storia dell'età contemporanea e in particolare della Resistenza, del fascismo e dell'antifascismo, del Novecento e della Toscana contemporanea.

2. L'Istituto *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

b) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale e culturale*;

c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

e) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*.

3. L'Istituto, anche in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea:

a) *raccoglie, ordina e conserva documenti, cimeli, pubblicazioni, testimonianze*;

b) *custodisce ed amplia il patrimonio archivistico e librario, garantendone la consultazione al pubblico sulla base di un apposito regolamento*;

c) *promuove e organizza studi, ricerche, pubblicazioni e manifestazioni culturali*;

d) *promuove corsi di istruzione e formazione, anche d'intesa con soggetti culturali statali, regionali e locali, pubblici e privati. A tal fine può stabilire forme di collaborazione con altri Istituti, Enti ed Università*.

4. Per il raggiungimento dei fini istituzionali e per l'esercizio delle attività di cui al comma 3, l'Istituto può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie e in particolare può acquistare immobili da destinarsi a sede di attività istituzionale, accendere conti correnti bancari o postali, contrarre mutui, stipulare accordi con soggetti attivi in ambito formativo e culturale al fine di concorrere all'uso e alla valorizzazione del patrimonio comune, ricevere donazioni, eredità e legati, contrarre ipoteche, stipulare contratti di locazione, comodato e simili, di lavoro autonomo o subordinato nei limiti di cui all'art 16 del Dl. 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi altresì di personale distaccato dalla pubblica amministrazione, nonché in servizio civile, in affidamento e volontario.

5. L'Istituto opera secondo metodologie scientifiche negli ambiti di sua competenza e si propone come sede qualificata di promozione e consultazione per iniziative di carattere nazionale, regionale o locale nel campo

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea Aps

associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti Storici della Resistenza e dell'età contemporanea

via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze – tel. 055.284296 – Cod. fiscale: 80045030485

isrt@istoresistenzatoscana.it www.istoresistenzatoscana.it

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea



della storia contemporanea e delle politiche memoriali. A tal fine collabora con la Regione Toscana nella predisposizione di iniziative nelle materie e con le modalità di cui al comma 3.

L'Istituto può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Istituto può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività *di raccolta fondi* – attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati e con il pubblico.

Art. 3

L'attività istituzionale dell'Istituto è finanziata a mezzo di: a) quote associative; b) proventi dell'attività sociale; c) donazioni, eredità e legati; d) contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Toscana, dai Comuni e da soggetti pubblici e privati e dalle attività di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere espressamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e quindi è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Istituto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

I beni archivistici e bibliografici costituiscono patrimonio indisponibile dell'Istituto.

Art. 4

L'Istituto promuove una Conferenza regionale permanente della quale sono invitati a far parte tutti i Presidenti e i Direttori degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea nonché tutti quelli a questo collegati e operanti in Toscana, al fine di coordinare le rispettive attività e promuovere iniziative scientifiche, formative e culturali comuni, nella prospettiva di una crescente integrazione.

La Conferenza si riunisce almeno due volte durante ogni anno solare, su convocazione del Presidente dell'Istituto con un preavviso di almeno dieci giorni. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo degli Istituti rappresentati nella Conferenza.

Art. 5

1. Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo

2. Tutte le cariche negli organi dell'istituto sono a titolo gratuito, salvi gli obblighi di legge.

Art. 6

1. Possono essere associate le persone di età superiore ai diciotto anni che condividono i valori della Resistenza e che sono interessate alla storia dell'età contemporanea; gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro le cui finalità siano compatibili con quelle dell'Istituto. Si possono associare gli Istituti storici della Resistenza operanti in Toscana e associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea di cui all'art. 1 con la qualità di sostenitori.

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea Aps

associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti Storici della Resistenza e dell'età contemporanea

via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze – tel. 055.284296 – Cod. fiscale: 80045030485

isrt@istoresistenzatoscana.it www.istoresistenzatoscana.it

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea



2. Il Consiglio ammette o rigetta le domande degli aspiranti associati che devono contenere una dichiarazione di adesione ai valori tutelati e alle finalità perseguite dall'Istituto.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato. La segreteria dell'Istituto cura il libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, il richiedente, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima riunione.

3. Gli associati partecipano alle attività istituzionali dell'Istituto se in regola con il pagamento delle quote. In particolare, hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, con richiesta da presentare con un preavviso di almeno 15 giorni;
- essere informati sulle attività dell'Istituto;
- frequentare i locali dell'Istituto;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Istituto;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma delle attività dell'Istituto;
- essere rimborsati delle spese sostenute per lo svolgimento di attività istituzionali. Le spese devono essere autorizzate e adeguatamente documentate;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota associativa

4. L'importo della quota associativa è fissato ogni anno dal Consiglio direttivo che può attribuire il titolo di sostenitore agli associati che contribuiscono in maniera rilevante al finanziamento dell'Istituto.

5. Il mancato pagamento della quota associativa annuale per due annualità consecutive consente al Consiglio direttivo di dichiarare l'esclusione dell'associato. L'associato moroso viene avvertito entro la fine del mese di gennaio e può provvedere al versamento della quota annuale entro la data prevista per l'approvazione del bilancio.

6. L'esclusione dell'associato è altresì determinata dalla adozione di condotte contrarie ai valori dell'antifascismo e della Resistenza. In tali casi, l'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. La qualifica di associato si perde anche a seguito di recesso che ha effetto a decorrere dalla fine dell'anno solare in corso purché sia comunicato entro il mese di settembre, al Consiglio direttivo.

Art. 7

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria adotta le deliberazioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Istituto e ha le seguenti *competenze*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo e, ove costituito, il Revisore legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove l'*azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti.

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea Aps

associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti Storici della Resistenza e dell'età contemporanea

via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze – tel. 055.284296 – Cod. fiscale: 80045030485

isrt@istoresistenzatoscana.it www.istoresistenzatoscana.it

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea



4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Istituto con avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, al recapito comunicato dall'associato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, presso la sede sociale o in Italia, o/e con indicazione, anche successiva alla convocazione, dei link a cui collegarsi in caso di assemblea in video/audio conferenza o mista;
5. Partecipano con eguali diritti all'Assemblea ordinaria tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea nomina fra gli associati presenti un Presidente e un Segretario. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento delle quote associative. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la legittimazione degli aventi diritto al voto e proclamare i risultati delle votazioni. L'Assemblea può svolgersi anche in video conference purché sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla riunione.
6. Ciascun associato può esprimere *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea ordinaria da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità del delegante. Ciascun associato può ricevere fino a un massimo di due deleghe.
7. L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per esaminare il rendiconto dell'attività svolta dall'Istituto nel precedente anno solare e per approvare il relativo bilancio consuntivo, sentite le relazioni del Presidente, del Direttore e dell'Organo di controllo. L'Assemblea approva contestualmente il bilancio di previsione.
8. L'Assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta almeno il dieci per cento degli associati dell'Istituto ovvero un terzo dei componenti del Consiglio direttivo: l'adunanza deve tenersi entro trenta giorni da quello in cui è pervenuta al Presidente la richiesta di convocazione.
9. Le relazioni sull'attività svolta, il bilancio consuntivo e quello preventivo restano a disposizione degli associati presso la sede dell'Istituto e possono essere visionati in ogni momento.
10. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Istituto con le maggioranze qualificate e con le modalità previste agli articoli 17 e 21 del presente Statuto. Viene convocata con un preavviso di almeno 30 giorni e si svolge con le stesse procedure previste per l'Assemblea ordinaria.
11. I verbali delle Assemblee sono conservati nell'apposito libro dei verbali assembleari e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 8

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Istituto ed è composto da ventitrè componenti.
2. Quattro componenti sono designati dagli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea e all'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea tra i Presidenti o tra i componenti dei rispettivi Consigli direttivi da loro delegati.
3. Gli altri diciannove consiglieri vengono eletti secondo le seguenti modalità:
 - a) Il Consiglio direttivo uscente nomina, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una Commissione di garanzia, composta da tre associati, anche esterni al Consiglio, non candidati ed in regola con il pagamento delle quote associative.
 - b) I componenti elettivi del Consiglio direttivo nominano a maggioranza assoluta degli aventi diritto una Commissione elettorale composta di otto associati, in regola con il pagamento delle quote associative. Di essi, quattro devono essere componenti del Consiglio direttivo uscente. La Commissione predispone una lista di almeno 21 candidati. Nella composizione della lista deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere. Prima di formulare i criteri da seguire per la composizione della lista dei candidati, la commissione elettorale sente i componenti uscenti del Consiglio Direttivo, il Direttore e il personale dell'Istituto in ordine alle esigenze e alle prospettive di sviluppo dell'Istituto.

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea Aps

associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti Storici della Resistenza e dell'età contemporanea

via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze – tel. 055.284296 – Cod. fiscale: 80045030485

isrt@istoresistenzatoscana.it www.istoresistenzatoscana.it

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea



- c) La Commissione di garanzia rende pubblica la lista di cui alla lettera b) almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e raccoglie eventuali proposte di altre candidature, ognuna delle quali deve essere presentata da almeno dodici associati, non già candidati e in regola con il pagamento delle quote associative, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Ogni associato può presentare un solo candidato.
- d) Si può essere componente elettivo di un solo Consiglio direttivo degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. I Direttori degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea non possono candidarsi quali componenti del Consiglio direttivo.
- e) La Commissione di garanzia verifica il possesso dei requisiti da parte di ciascun candidato. La lista delle candidature deve essere resa pubblica almeno una settimana prima dell'assemblea.
- f) L'elezione è segreta. La Commissione di garanzia adotta il regolamento elettorale. Ciascun associato elettore può esprimere fino a un massimo di sei preferenze.
- g) Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità risultano eletti i candidati con maggiore anzianità di associazione all'Istituto e appartenenti al genere meno rappresentato.
4. In caso di decesso, esclusione, dimissioni ovvero impedimento permanente da parte di un eletto, il Consiglio direttivo procede a sostituirlo, fino alla fine del mandato, con il primo dei non eletti.

Art. 9

1. Il Consiglio direttivo organizza l'attività dell'Istituto in coerenza con le norme dello Statuto e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari e opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto. *Tutti* i Consiglieri sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica quanto disposto dall'art. 2382 del Codice civile. I dipendenti che siano anche associati dell'Istituto hanno diritto al solo elettorato attivo.
2. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide allorché sia presente la maggioranza dei suoi componenti e riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il numero legale viene calcolato in base al numero dei consiglieri in carica, detratto il numero degli assenti giustificati. Le assenze dovranno essere giustificate per iscritto entro l'orario di inizio della riunione.
3. Il Consiglio direttivo predispone, con apposita delibera, il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; approva con delibera il programma di attività proposto dal Direttore e adotta i provvedimenti relativi al programma annuale. Le linee generali del programma delle attività sono approvate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta del Presidente, due Vicepresidenti, scelti all'interno del Consiglio stesso. Tali cariche devono essere elette con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora nelle prime due votazioni, tenute anche nella stessa riunione a diversi orari, tale maggioranza non sia raggiunta, nelle successive riunioni del Consiglio, da convocarsi per una data non anteriore al settimo giorno e non posteriore al quindicesimo giorno dall'ultima adunanza, la deliberazione può essere adottata con i voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri presenti. In tal caso il numero dei voti favorevoli non deve essere inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Se alla quinta votazione tale maggioranza non viene comunque raggiunta, il Consiglio direttivo prende formalmente atto della propria decadenza ed entro il termine di trenta giorni procede agli adempimenti necessari all'indizione di nuove elezioni.
5. Tutte le cariche associative hanno durata di tre esercizi sociali. Presidente e Vicepresidenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea



6. Il Consiglio direttivo può costituire al proprio interno specifiche commissioni di lavoro, che si avvalgono della collaborazione degli associati dell'Istituto e di eventuali competenze esterne. Le Commissioni di lavoro hanno esclusivamente compiti consultivi e istruttori.
7. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno cinque volte nel corso dell'anno solare e comunque quando ne venga fatta richiesta da almeno sette consiglieri. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare alle attività dell'Istituto. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipa a tre riunioni consecutive è considerato decaduto.
8. Tutte le proposte di modifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo, ovvero inerenti la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Istituto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
9. I consiglieri eletti rimangono in carica tre esercizi sociali con decorrenza dall'elezione e sono rieleggibili ovvero designabili nuovamente.
10. I verbali delle sedute sono redatti in forma sintetica e vengono raccolti in un apposito libro. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
11. Gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, possono chiedere il rilascio di copie di deliberazioni per motivato uso personale.

Art. 10

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio. Il suo potere di rappresentanza ha carattere generale e le limitazioni di esso non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati secondo l'ordine del giorno fissato dal Consiglio direttivo; convoca e presiede il Consiglio direttivo regolandone i lavori; cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovrintende all'attività dell'Istituto.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate congiuntamente dai due Vicepresidenti.

Art. 11

Il Consiglio direttivo può attribuire la carica di Presidente onorario dell'Istituto a personalità che si sono distinte per il loro impegno nelle attività dell'Istituto. Tale nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice. I Presidenti onorari sono invitati a partecipare ai lavori del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 12

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti dell'organo.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto e corretto funzionamento. Esso svolge inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo svolge inoltre *compiti di monitoraggio* rispetto all'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea



I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'attività dell'istituto e sugli impegni assunti.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Istituto *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Istituto deve pubblicare annualmente, tenendoli aggiornati, gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo corrisposti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 13

1. L'Organo di controllo (ed i revisori dei conti) dura in carica tre esercizi sociali ed è composto dal Presidente, che deve essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti, da due componenti effettivi scelti fra gli associati e da due supplenti. Questi ultimi devono essere uno con i requisiti per svolgere la funzione di Presidente e un associato.

2. Il Collegio effettua il controllo contabile su tutta la gestione economica e finanziaria dell'Istituto, della quale riferisce con relazione scritta all'Assemblea all'atto della presentazione del Bilancio consuntivo.

3. L'organo di controllo partecipa al Consiglio direttivo senza diritto di voto quando sono all'ordine del giorno questioni di carattere finanziario e contabile.

Art. 14

Il Consiglio direttivo nomina a maggioranza semplice il Direttore dell'Istituto. Qualora venga nominato Direttore un componente del Consiglio direttivo, questi è tenuto a dimettersi e l'organo viene reintegrato secondo le procedure previste dall'art. 8, comma 4, del presente Statuto.

Art. 15

Il Direttore e il Presidente dell'organo di controllo ricevono un corrispettivo economico, la cui entità è deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 16

Il Direttore cura la gestione dei dipendenti e dei collaboratori, propone al Consiglio direttivo progetti e iniziative, coordina lo svolgimento delle attività scientifiche, educative e culturali, secondo gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea degli associati e nell'ambito delle compatibilità di bilancio fissate dal Consiglio direttivo; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto e alla Conferenza regionale di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 17

Lo statuto dell'Istituto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo ovvero di almeno il dieci per cento degli associati dell'Istituto stesso e previa votazione favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla Assemblea straordinaria appositamente convocata per la relativa deliberazione. Tale maggioranza non potrà essere in ogni caso inferiore a un quarto dei soci.

Art. 18

Il patrimonio dell'Istituto – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie e per il perseguimento delle finalità dell'Istituto.

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea Aps

associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti Storici della Resistenza e dell'età contemporanea

via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze – tel. 055.284296 – Cod. fiscale: 80045030485

isrt@istoresistenzatoscana.it www.istoresistenzatoscana.it

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea



Art. 19

Ai fini di cui al precedente art. 18, l'Istituto ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono rimborsate le spese autorizzate e sostenute per lo svolgimento di attività istituzionali. Le spese devono essere adeguatamente documentate.

Art. 20

L'Istituto deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, c. 5, del presente Statuto nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21

L'Istituto può essere trasformato, fuso, scisso o sciolto, su proposta del Consiglio direttivo, approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in una Assemblea straordinaria convocata a tal fine con la votazione favorevole di almeno la maggioranza dei tre quarti degli associati. Per questo tipo di deliberazioni, il voto non può essere delegato.

In caso di *scioglimento* dell'Istituto, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che condividano valori e finalità dell'Istituto, fatti salvi i diritti dell'Archivio di Stato ai sensi di Legge.

L'Assemblea straordinaria provvede altresì alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra gli associati.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti.